

Tribunale di Pavia
Sezione Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.
con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per

Samantha Giuseppina Vitali, nata a Pavia (PV) il 25/10/1989, residente a Zeccone (27010, PV), viale Europa, n. 14, C.F. : VTLSNT89R65G388D, domiciliata in Roma via Cola di Rienzo 217, presso lo studio degli avv.ti Laura Frattari (C.F.: FRTLRA67L58A462D) e Francesco Scozzafava (C.F.:SCZFN74S16H501D), che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge al fax n. 06/3222134 ovvero alle caselle pec. laurafrattari@ordineavvocatiroma.org o francesco.scozzafava@pec.it
-ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in viale Trastevere, 76/A, Roma, C.F.: 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi, 12, Roma,
-resistente

E

Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, Piazza Italia, n.4, 27100 Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C. F.: 80003800184, presso l'Avvocatura Generale di Milano, via Carlo Freguglia, 1, Milano
-altro resistente

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella prima fascia delle nuove GPS nonché nella seconda delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Pavia, valide per il biennio 2022/2024, per le seguenti classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado: A001- ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, A054 – STORIA DELL'ARTE, ADMM – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO, ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO;
-controinteressati

Premesso in fatto

- che la prof.ssa Vitali ha conseguito la laurea in Scienze dei Beni Culturali in data 17/09/2013 presso l'Università degli Studi di Pavia e, ivi, la laurea magistrale in Storia delle Arti dall'Antichità al Contemporaneo in data 11/04/2016;
- che la prof.ssa Vitali ha conseguito 24 CFU presso l'Università "e-campus" in data 13/06/2020, come da certificato che si allega;
- che in data 31/07/2020 e successivamente in data 02/08/2022 la ricorrente ha presentato



- domanda d'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e d'Istituto per i seguenti insegnamenti: A001- ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, A054 – STORIA DELL'ARTE, ADMM – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO, ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO;
- che la ricorrente è stata inserita nelle suddette graduatorie nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle GI;

In diritto

I- SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La cognizione della presente causa spetta, senz'altro, al Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata, nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego “privatizzati” (come quello di specie), la pretesa del candidato utilmente collocato nella graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e deve essere trattata con il rito del lavoro. Infatti, in tale ipotesi, viene fatto valere non già un interesse legittimo al corretto espletamento della procedura concorsuale bensì il diritto soggettivo del docente all'inserimento nella graduatoria (prima fascia GPS e seconda fascia GI), ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normativa primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che il mancato inserimento potrebbe precludere.

Quindi, nella specie, il Tribunale adito non solo è competente a conoscere la controversia, ma ha anche il potere/dovere di disapplicare, se necessario d'ufficio in tutto od in parte, tutti gli atti amministrativi adottati in violazione del diritto del ricorrente al corretto inserimento in graduatoria.

La questione è ben illustrata dal Collegio del Tribunale di Avezzano “*Deve altresì confermarsi la giurisdizione del giudice ordinario vertendosi in materia di accertamento del diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella II fascia per le graduatorie d'istituto (si veda in tal senso Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019 in cui si legge: “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente*



all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" e, nello stesso senso, T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 03/03/2022, n.70 "Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.") Trib. Avezzano, Sez. Lavoro, decreto n. 687 del 10/02/2023.

II- SUL DIRITTO SOGGETTIVO DEL RICORRENTE ALL'INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA DELLE GPS ED IN SECONDA FASCIA DELLE GI

L'odierna ricorrente, in possesso sia del titolo idoneo all'insegnamento secondo la norma di legge sia dei 24 CFU, è stata iscritta nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali e nella terza fascia delle Graduatorie d'Istituto ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 ***"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"***, la quale all'art. 3 così ha disposto: ***"8. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:***



- a) *la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*
 - b) *la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.*
9. *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*
- a. *la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*
 - b. *la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*
 - i. *per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*
 - 1. *possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*
 - 2. *abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;*
 - 3. *precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;*
 - ii. *per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:*
 - 1. *possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*



2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

10) Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;*
- b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:*
 - i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;*
 - ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.”;*

Le graduatorie d'istituto, attualmente disciplinate dall'O.M. 112 del 6/5/2022, sono articolate in tre fasce: la prima fascia comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento; la seconda fascia comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia, la terza fascia comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia.

L'ordinanza ministeriale n. 112 del 06/05/2022 riprendendo sostanzialmente quanto già previsto nella precedente ordinanza n. 60 del 10/07/2020, ha confermato le precedenti suddivisioni in due fasce per le GPS ed in tre per le GI.

In sostanza, nella prima fascia delle GPS, e nella seconda delle GI, possono essere inseriti solo gli insegnanti che possiedono il titolo di abilitazione, cioè i titoli conseguiti a seguito di TFA, SSIS e PAS, mentre nella seconda delle GPS, e nella terza delle GI, coloro che, in possesso del titolo idoneo all'insegnamento hanno conseguito anche 24 CFU/CFA – crediti formativi universitari o accademici – nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e



tecnologie didattiche, coloro che hanno conseguito l'abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado o hanno avuto un precedente inserimento nella seconda fascia GPS per la specifica classe di concorso.

Entrambe le ordinanze sopra richiamate applicano la distinzione tra i titoli di abilitazione, che permettono l'iscrizione in prima fascia facendo riferimento al D.M. 374 del 2017 art. 2, e tutti gli altri titoli sopra richiamati tra cui il possesso di laurea idonea secondo la normativa vigente e il conseguimento dei 24 CFU.

Si rileva, innanzi tutto, che i titoli di abilitazione richiesti per l'inserimento nella prima fascia delle GPS hanno avuto un percorso piuttosto travagliato con il susseguirsi delle leggi nel tempo.

Infatti, già il TFA rappresentava il superamento delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e fu introdotto dal decreto del MIUR n. 249 del 10/09/2010, emanato ai sensi della legge n. 244 del 24/12/2007. Successivamente, tale normativa fu modificata dal decreto del MIUR n. 81 del 25/03/2013. Il d. lgs. n. 59 del 13/04/2017, attuativo della legge 107 del 13/07/2015 (cd. legge sulla "buona scuola"), stabilì la soppressione dei TFA disciplinari prevedendone la sostituzione con i Percorsi di Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT). Infine, con L. 145 del 30/12/2018 è stato abolito anche il citato FIT.

Una corretta ricostruzione della normativa relativa ai corsi di abilitazione la fa il Tribunale di Avezzano nel decreto sopra citato : *"E' noto che l'abilitazione all'insegnamento, come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, o per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata prevista dalla l. n. 341/90, là dove in precedenza al concorso stesso si poteva partecipare con la semplice laurea. Relativamente poco tempo dopo l'art. 64, comma 4ter, d.l. n. 112/08, ha, di fatto, abolito il percorso di abilitazione previsto. Per un considerevole lasso di tempo, quindi l'ordinamento non ha disciplinato alcun percorso per chi volesse conseguire l'abilitazione, presupposto necessario per accedere al concorso per l'insegnamento. Il tirocinio formativo attivo - TFA, avente valore abilitante, istituito dall'art. 2, co. 416, l. n. 244/07, infatti, è stato concretamente attivato dal D.M. n. 249/10 e poi abolito anch'esso dal 2017."*

Appare evidente che quanto accennato sopra, in relazione ai corsi di specializzazione, è una chiara manifestazione di un iter farraginoso e repentinamente mutevole i cui effetti hanno creato e continuano a creare di fatto a priori ingiustificate preclusioni e discriminazioni laddove le



ordinanze del MIUR n. 60 del 10/07/2020 e n. 112 del 06/05/2022 continuano a non permettere l'iscrizione alla prima fascia delle GPS ed alla seconda fascia delle GI a coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai concorsi per la scuola (titolo di studio idoneo e conseguimento dei 24 CFU), come si vedrà di seguito, ma vengono iscritti automaticamente nella seconda fascia delle GPS e nella terza delle GI, senza altra possibilità.

Su tale situazione il Tribunale di Siena (sentenza n. 99 del 2020, pubblicata in data 14/07/2020) si è pronunciato nel senso di riconoscere il diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI, quali docenti regolarmente abilitati all'insegnamento, ai ricorrenti che ne avevano presentato istanza avendo conseguito il titolo di studio specifico per la classe concorsuale richiesta oltre ai 24 CFU nelle materie antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche senza essere, però, in possesso del titolo di abilitazione (secondo quanto inteso dal Ministero nelle ordinanze). Il Tribunale adito ha accolto la domanda anche sulla constatazione che il mancato conseguimento dell'abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al merito, ma da eventi casuali, quali la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, e ciò ha comportato l'impossibilità del conseguimento in via ordinaria dell'abilitazione attraverso un percorso aperto ad ogni interessato.

Pertanto, il precitato Tribunale ha riconosciuto che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, dunque, equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso ed essendo l'accesso concorsuale conseguente al possesso del relativo titolo di abilitazione, non è privo di logicità ermeneutica ritenere che l'accesso, alternativo per i diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato abilitante dal legislatore, o quanto meno equiparato all'abilitazione.

In senso conforme anche il **Tribunale di Messina** nell'ordinanza n. 17889/2022, nonché in molteplici sentenze. Il Tribunale di Messina, nel pronunciarsi a favore dei ricorrenti sulla questione che anche qui ci occupa, ha fatto riferimento alla L. 107/2015 ed al D. Lgs. 59/2017 e ha rilevato che non può essere effettuata una discriminazione tra chi ha potuto usufruire dell'abilitazione a mezzo di corsi che non sono più attivi e chi questa possibilità non l'ha avuta.

Il quadro normativo vigente per il reclutamento del personale docente è da sempre piuttosto complesso e di seguito si opera una breve ricognizione del sistema attuale per dare una panoramica di quanto si vuole rappresentare:



- **l'art. 1 comma 110 della L. 107/2015** (c.d. Buona Scuola), ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*;

- **il successivo comma 181**, però non ha seguito più l'indicazione del precedente comma 110 nel delegare il Governo, ma ha stabilito tra i principi previsti i seguenti: *“b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: (...); 2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: 2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente; 3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero (...).”*.

Pertanto, il Legislatore ha optato, nei principi di delega, per il possesso del titolo di studio idoneo per la classe di concorso e dei 24 CFU nelle materie sopra più volte richiamate come qualifiche **idonee e sufficienti** per l'accesso ai concorsi e, non potendo coesistere un'insanabile incompatibilità tra le due previsioni, in conformità alle regole sull'interpretazione della legge, è ovvio che l'intenzione del Legislatore sia stata quella di equiparare il titolo di specializzazione al possesso del diploma di laurea magistrale e dei 24 CFU/CFA, anche tenendo presente che i titoli di specializzazione come interpretati dal Ministero nelle ordinanze sono stati



completamente superati e, come rilevato da alcuni Tribunali (anche Trib. Roma, sent. n 7614 del 26.9.2022, vedi infra) non sono più conseguibili perché non più reiterati dalla normativa stessa.

Di conseguenza, essendo costretti ad interpretare i due diversi commi sopra citati, 110 e 181 dell'art. 1 della L. 117/2015, dando loro un significato logico giuridico, che garantisca la coerenza della norma ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, occorre dare preminenza all'intenzione del legislatore e non alla lettera della norma che, al contrario, crea un'insanabile antinomia tra i due commi.

E' orientamento consolidato che il dualismo presente nell'art. 12 delle preleggi tra lettera (significato proprio delle parole secondo la connessione di esse) e spirito o ratio (intenzione del legislatore) va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione letterale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2012 n. 6392, id. 7 ottobre 2013, n. 4920; id sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 606; Cass. Civ. , sez. lav., 11 febbraio 2014, n. 3036; id sez. III, 20 marzo 2014, n. 6514) ed inoltre secondo Cass. 03-04-2020, n. 7667:

“Se è vero che l'interprete non può dare alle parole un significato quale che sia, un particolare rilievo va attribuito al termine «connessione» per ricavare già dall'art. 12 preleggi, 1° comma, un'indicazione a favore dell'interpretazione sistematica, facendo riferimento al contesto in cui le locuzioni si trovano e non limitandolo esclusivamente alla legge nella quale sono inserite ma estendendolo all'intero ordinamento giuridico in vigore; peraltro, la stessa «intenzione del legislatore», cui il predetto art. 12, attribuisce rilievo ai fini dell'interpretazione, è stata prevalentemente intesa in senso oggettivo, imponendo la ricerca di un significato conforme alla ratio legis o meglio alla ratio iuris; a venire in rilievo è piuttosto il canone della coerenza con l'intero sistema normativo, che trova implicita conferma dell'art. 12, 2° comma (per la via dell'evocazione dell'analogia legis e dell'analogia iuris come strumenti per colmare le lacune) e che dovrebbe già guidare l'interprete nella ricerca del significato «conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere»; può altresì affermarsi che il giudice può allontanarsi dal significato che sembrerebbe più immediatamente riconducibile al testo anche per prevenire l'antinomia con il diritto euro-unitario e costituzionale e dunque evitare la formale disapplicazione della norma in questione”.

D'altra parte è il legislatore stesso che conferma la *ratio* seguita poiché, in osservanza dei summenzionati principi di delega, ha emanato il **D. Lgs. 59/2017**, il quale ha introdotto la



rimodifica del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti nelle scuole secondarie statali.

L'art. 5 del sopra citato D. Lgs. 59/2017, nella formulazione precedente alla modifica di cui all'art. 44 co.1 lett. e) del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito con modifiche nella legge 29 giugno 2022 n.79, stabiliva: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”*;

Successivamente, il Legislatore intervenuto sul predetto articolo con la modifica citata entrata in vigore il 30 giugno 2022, ha stabilito: *“Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso. 3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche*



statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell' art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”

Nell'ultima versione del predetto articolo non si fa più menzione dei 24 CFU/CFA poiché ai sensi dell'art. 2 ter del D. lgs. n. 59/2017, come modificato dall'art. 44 del D.L. 36/2022, intitolato “ Abilitazione all'insegnamento” si prevede che l'abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si ottenga a seguito dello svolgimento nel percorso universitario ed accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale di cui al comma 5 dell'art. 2 bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

Indipendentemente dai CFU/CFA richiesti è evidente che il Legislatore ha abbandonato, da tempo, in modo definitivo il concetto di specializzazione e ha individuato come requisito necessario all'insegnamento il titolo di laurea ed un determinato numero di CFU.

Di questo avviso anche il Tribunale di Roma nella sentenza n 7614 del 26.9.2022 nella quale afferma: *“intervenendo sulla legislazione delegata, il legislatore non ha modificato l'impianto della norma precedente, in particolare, non ha reintrodotto la necessità della “abilitazione all'insegnamento” di cui si fa menzione a questo punto solo nella legge delega. Al contrario, proprio la scelta, pur modificando il testo, di non indicarla come un requisito essenziale, conferma le tesi dei ricorrenti sull'illegittimità del D.M. n.347 del 2017 nella parte in cui invece richiede l'abilitazione.*

Viene quindi confermata l'opzione secondo cui il requisito necessario è esclusivamente costituito dal titolo di laurea e da un determinato numero di CFU aggiuntivi.

Indubbiamente delle modifiche introdotte dall'art. 44 del D.L. n.36/2022 quella di maggior rilievo è costituita dallo svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e dal superamento della prova finale; la soluzione è coerente con la finalità dell'intero intervento volto ad un innalzamento della qualità della classe docente in funzione del miglioramento dell'efficacia dell'intero sistema scolastico e formativo.

E' dunque vero che la modifica normativa si distanzia nettamente dal requisito dell'abilitazione, ma è anche vero che, nel far questo, innalza la soglia dei requisiti diversi



dall'abilitazione, portando il percorso formativo ad una modifica dell'entità dei CFU/CFA da 24 a 60.

E' con riferimento a questa modifica dunque che assume particolare rilievo la disciplina transitoria, della quale non vi è però espressa trattazione nelle modifiche introdotte, se non nel passaggio, richiamato dal ricorrente, secondo il quale "Ai fini di cui all'art. 2 co.1 lett.a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quali requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento" (art. 2 bis co. 4).

La disposizione è collocata a chiusura del comma, per il resto interamente dedicato a definire il percorso normativo necessario ad implementare la nuova offerta formativa corrispondente ai 60 CFU/CFA; la disposizione è quindi dettata con lo scopo di regolare la situazione di quanti abbiano già ottenuto i 24 CFU, nelle more dell'attuazione del nuovo sistema. Costituisce quindi una limitata deroga, per altro neppure integrale, visto che il legislatore, pur consentendo la deroga, ha comunque tenuto fermo il conseguimento dei 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

In questo senso quindi, questa deroga deve trovare applicazione, pur nella vigenza della nuova disciplina, anche nel caso degli odierni ricorrenti, essendo condivisibile il criterio secondo cui sarebbe irragionevole adottare criteri difformi per l'ammissione alle graduatorie per le supplenze temporanee rispetto a quelli necessari per concorrere all'assegnazione dell'incarico di docenza definitivo.

E' questo quindi l'esito interpretativo preferibile se si vuole conservare un significato a quando disposto dal co.4 dell'art. 2 bis, per altro tenendo conto dei tempi necessari all'implementazione del nuovo sistema.

Merita per queste ragioni accoglimento il ricorso."

Inoltre, già da tempo, nelle procedure concorsuali bandite (**decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, c.d. «Salva precari», convertito con modificazioni dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 e il Decreto dipartimentale n. 499 del 21/04/2020**), è stata seguita la norma di legge e quindi sono stati ritenuti titoli validi alla stregua dei titoli di abilitazione specifica il possesso di idonea laurea magistrale (o il diploma di scuola secondaria di secondo grado per gli ITP – art. 22, comma 2, D. Lgs. 59/2017) e dei 24 CFU.



Ad abundantiam, si ricorda che lo stesso MIUR, con l’emanazione del D.M. 92 dell’08/02/2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

D’altra parte i 24 CFU richiesti in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sono rivolti, non già ad un approfondimento nel settore scientifico disciplinare di riferimento, ma costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all’insegnamento e sono un’attività di formazione volta alla funzione docente che ha come specifico centro la fase evolutiva della personalità degli alunni. Nella sostanza, quindi, non ha alcun senso continuare a distinguere tra corsi di specializzazione vecchia maniera e conseguimento dei CFU/CFA aggiornati alle esigenze attuali ed all’evoluzione degli studi sull’attività di formazione dei discenti.

Di recente il Collegio del Tribunale di Avezzano, nell’ordinanza 687 del 10/02/2023 di rigetto del reclamo presentato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avverso il provvedimento del Giudice del Lavoro che, in via d’urgenza, disponeva l’inserimento di un insegnante in possesso del titolo di studi specifico e dei 24 CFU nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali, riconoscendoli titoli abilitanti, ha evidenziato che *“dalla lettura del d.lgs. 59/2017 si evince che il legislatore ha individuato il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti al pari dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso”* e conseguentemente il Collegio ne ha ricavato come logica conseguenza fondata su ragioni di coerenza logico sistematica ed evolutiva che *“il possesso alternativo dei 24 CFU sia stato equiparato dal legislatore all’abilitazione”*, trovando ciò conferma *“anche nell’equiparazione tra le competenze che si ottenevano in seguito alla frequentazione dei percorsi che consentivano di acquisire l’abilitazione e quelle che si conseguono dopo aver frequentato i corsi che riconoscono il conseguimento dei 24 CFU”*

Secondo il Collegio *“l’abilitazione all’insegnamento, infatti, ha scopo di valutare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria all’insegnamento. Ebbene, tali competenze possono del pari ritenersi conseguite da coloro che abbiano ottenuto una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche cui sono finalizzati i percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU. Sul punto, la capacità e la qualità didattica, che consentirebbe al reclamato di accedere al prossimo concorso non sono messe in discussione in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU, dunque, l’esclusione viene ad assumere carattere irragionevolmente penalizzante”*.”.



Inoltre, sempre secondo il Collegio giudicante sarebbe irragionevole *“considerare come requisito necessario l’abilitazione per l’accesso ai concorsi per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e stabilire un requisito ulteriore e diverso (secondo la prospettazione dell’amministrazione ricorrente) per il conferimento di incarichi a tempo determinato”* basandosi esclusivamente sull’assenza di una disposizione di legge che riconosca espressamente valore abilitante al conseguimento dei 24 CFU unitamente alla laurea magistrale, come sostenuto dal Ministero.

L’analisi della voluntas legis in ordine all’equipollenza o meno dei 24 CFU all’abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti è stata affrontata minuziosamente anche dalla Corte di Appello di Ancona, sez.lav., nella sentenza n. 56 del 23/02/2021.

La Corte ha accolto l’appello proposto da un professore, in possesso del titolo di laurea e dei 24 CFU, che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Ancona aveva rigettato la richiesta del riconoscimento del valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU ed, il conseguente diverso inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, evidenziando che l’accesso ai concorsi e l’accesso alle graduatorie, da cui attingere per gli incarichi d’insegnamento temporanei, *“dovessero presupporre identica capacità e qualità didattica in capo ai docenti, realizzandosi in caso contrario l’aberrante risultato di richiedere per la partecipazione alle procedure concorsuali un titolo di minor valenza di quello necessario al reclutamento dei supplenti”*.

Su tali presupposti la Corte di Appello di Ancona ha verificato la perfetta equivalenza dei 24 CFU ai titoli acquisiti all’esito dei percorsi formativi variamente qualificati (SSIS, TFA, PAS) ma tutti preordinati a conferire al possessore l’idoneità all’esercizio della funzione didattica.

La soluzione interpretativa della Corte di Appello muove da alcune riflessioni sull’importanza che riveste nel nostro Ordinamento il diritto all’istruzione garantito a tutti in modo effettivo e sino ai più alti gradi ai sensi dell’art. 34 Cost. . *“Siffatta garanzia costituzionale non può a sua volta prescindere da un sistema che imponga, almeno in linea di principio, uniformità di criteri nell’individuare i soggetti idonei all’insegnamento nelle Scuole, e che non sancisca aprioristicamente alcuna discriminazione dei titolari del diritto all’istruzione, in ragione della minore idoneità professionale dei docenti loro assegnabili. Muovendo da tali considerazioni, si giunge a riconoscere l’immanenza nel nostro Sistema Giuridico di un principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente.”*



Secondo la Corte adita il principio sopra esposto non è incompatibile con le rigide regole di selezione del personale della PA, attraverso i necessari concorsi.

In particolare la Corte d'Appello afferma: *“Vero è, infatti, che la maggiore complessità e difficoltà del percorso finalizzato a conseguire l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'Amministrazione Sc., rispetto al meno lungo ed impegnativo iter additato dalla legge per ottenere incarichi di supplenza, incide non già sulla verifica di maggiore o minore idoneità all'esercizio della professione di docente, bensì sulla stabilità del rapporto di lavoro che si instaura con l'Amministrazione datoriale. In altri termini, i titolari di ruolo o di cattedra ed i supplenti devono possedere pari professionalità, onde agli alunni sia assicurata, in relazione al particolare grado di istruzione di cui costoro facciano domanda, pari qualità d'insegnamento, laddove il diverso status dell'insegnante di ruolo e del supplente riflette esclusivamente le peculiari caratteristiche inerenti alle distinte tipologie del rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione Sc.”*

A sostegno del ragionamento sopra riportato la Corte di Appello di Ancona fa una minuziosa ricostruzione normativa in materia di reclutamento del personale docente traendone l'evidenza del parallelismo tra requisiti professionali richiesti per l'insegnamento tanto ai docenti di ruolo che ai supplenti basandosi anche sulla finalità di riordino e semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti perseguita dal d. lgs. 59/2017.

Secondo la Corte d'Appello, pertanto, l'Amministrazione scolastica *“deve garantire agli studenti identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l'utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato.”*

Pertanto, alla luce dell'evoluzione normativa non si comprende come il Ministero nell'emanare l'ordinanza n. 60/2020 e la successiva n. 112/2022 abbia potuto reiterare l'ingiustificata discriminazione tra coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione (TFA, SSIS, PAS, COBASLID) e coloro che hanno conseguito la laurea magistrale e i 24 CFU/CFA in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sulla base di un Decreto ministeriale (n. 374/2017) ponendosi così in evidente contrasto, non solo con la normativa primaria vigente - che ritiene equivalente il titolo di specializzazione e il possesso di diploma specifico e dei 24 CFU per la partecipazione al concorso e, comunque, per l'insegnamento



anche per periodi medio lunghi - ma anche con il dettato costituzionale laddove è evidente un'ingiustificata disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823 del 22/03/2019 ha (ri)affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU disponendo per l'appunto che *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare”*

Sulla stessa linea il Tribunale di Cassino, il quale, con sent. n. 425/2019, ha statuito che *“la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia (ndr. GI), pur riservate agli abilitati. È pertanto illegittima la disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto euro unitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso...(omissis).*



Anche il Tribunale di Siena, ordinanza n. cronol. 2493/19, ha ribadito il valore abilitante del titolo accademico, unito al possesso dei 24 Crediti Formativi, statuendo che *“Il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l'accesso concorsuale conseguente.....al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto. Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire, in partenza, una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di chances. Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa. Secondo un'interpretazione, anche costituzionalmente orientata, deve oggi convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli”* (cfr. anche Sentenza Tribunale di Salerno n. 107/2020, Sentenza Tribunale La Spezia n. 35/2020).

Si sono riportate solo alcune delle numerose sentenze che negli ultimi anni hanno seguito l'unica interpretazione possibile della normativa vigente e che hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti in possesso del titolo di studi idoneo per la classe di concorso unitamente ai 24 CFU/CFA ad essere iscritti nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI a seguito della dichiarazione del valore abilitante del diploma di laurea (o altro titolo di studi specifico) e del possesso dei 24 CFU/CFA.

Il D.M. 374 del 2017 e le ordinanze ministeriali n. 60 del 2020 e n. 112 del 2022 sono contrari anche alla normativa unionale in particolare sono contrari alla Direttiva 2005/36/CE ed alla successiva 2013/55/UE, recepite rispettivamente con D. Lgs. n. 206/2007 e D. Lgs. n. 15/2016.

In tali direttive per qualifica professionale deve intendersi un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o un'esperienza professionale che consentano l'esercizio di un'attività o professione regolamentata quale è quella dell'insegnamento scolastico.



E' di tutta evidenza che le discriminazioni effettuate dal Ministero con il D. M. 374/2017 e con le ordinanze 60/2020 e 112/2022 sono *ictu oculi* illegittime perché la cd. abilitazione che secondo il Ministero consentirebbe l'accesso alla prima fascia delle GPS ed alla seconda fascia delle GI non è titolo per l'insegnamento in sé e per sé, ma solo un metodo di selezione per poter ottenere un diverso tipo di trattamento lavorativo nell'ambito delle stesse identiche mansioni, o meglio, nella stessa identica classe di concorso di insegnamento, che però viene ad essere ingiustificatamente penalizzato nella durata e nell'accesso definitivo. L'abilitazione dei corsi TFA, SSIS, PAS è, inoltre, dallo stesso Ministero, come più volte detto, equiparata al possesso dei 24 CFU per i concorsi. Quindi è evidente che l'unico titolo necessario ed indispensabile per accedere alla professione regolamentata dell'insegnamento è il titolo di studio conseguito e specificato per le cd. classi di concorso. Si ricorda, in merito, che il DM 39/1988 ha definito l'elenco dei titoli di studio, corrispondenti alle relative classi di concorso, validi per l'accesso alla professione di docente.

In altre parole, il Ministero ha effettuato una discriminazione del tutto ingiustificata perché il docente che ha il titolo abilitante per la classe di concorso di insegnamento e i 24 CFU è considerato, dallo stesso Ministero, idoneo ad insegnare, esattamente come quello che ha la cd. abilitazione da corsi SSIS, TFA, PAS, e a partecipare ai concorsi, ma gli vengono applicati limiti peggiorativi senza alcuna sostanziale motivazione. Infatti, non è pensabile, anche perché incostituzionale come sopra magistralmente evidenziato dalla Corte di Appello di Ancona, che il Ministero consenta una diversa preparazione dei docenti in base al periodo in cui li chiama in servizio attraverso gli istituti scolastici facenti parte della stessa Amministrazione o, comunque, riconosciuti dal Ministero.

Pertanto, quanto previsto dalle ordinanze sopra richiamate è in contrasto con la normativa unionale e va disapplicato.

In merito, si può ricordare che la Corte di Giustizia, nella decisione del 9 marzo 1978, sentenza *Simmenthal* (cfr. sentenza del 9 marzo 1978, causa C-106/77), ha affermato il principio della diretta applicabilità delle norme comunitarie da prevalere sul diritto interno incompatibile. Il giudice nazionale è, pertanto, **tenuto a disapplicare** (indipendentemente dal filtro di un giudizio costituzionale) le norme statali contrastanti con la normativa comunitaria automaticamente operante.

La Consulta nella sentenza *Granital* (cfr. Cost. sentenza n. 170/1984) ha escluso l'applicabilità del principio *lex posterior derogat priori* ed ha riconosciuto che è dovere del giudice applicare "sempre" il diritto comunitario direttamente applicabile «sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie



con esso incompatibili”. La decisione, imponendo al giudice di disapplicare le leggi contrastanti con le norme comunitarie, pone una forma di controllo diffuso sulla validità delle leggi. Tale controllo, in base all'art. 234 Trattato CE, che prevede il rinvio al giudice comunitario delle questioni attinenti all'interpretazione ed alla validità delle norme comunitarie, esalta la funzione della Corte di Giustizia, quale garante della corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario.

Da ultimo ancora la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ribadito che *“il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante con la legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”* (cfr. sentenza 9 settembre 2003, causa C- 198/01).

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa

Ricorre

All’On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione dell’udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 415 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

- 1) previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e rilevanti per la decisione, in particolare, Decreto Ministeriale n. 374/2017 e succ. mod. e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, nonché delle ordinanze ministeriali n. 60/2020 e 112/2022, accertare e dichiarare che il diploma di laurea magistrale ed i 24 CFU conseguiti da parte ricorrente costituiscono per la stessa titolo di abilitazione all’insegnamento per i motivi tutti illustrati in premessa e che la prof.ssa Vitali dispone ed è in possesso di titolo abilitante all’insegnamento;
- 2) per l’effetto, ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per le classi di concorso per cui ha proposto domanda come indicate in premessa, ovvero quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;
- 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.



Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è pari e non superiore ad € 23.000,00 e, pertanto, il C.U. da pagare è pari ad € 118,50

Si allegano, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti in copia:

- 1) Autocertificazioni di laurea;
- 2) Arrestato 24 CFU;
- 3) Domande d' inserimento nelle Graduatorie;
- 4) Documenti d'identità;
- 5) Graduatorie;
- 6) Sentenze (Tribunale di Avezzano decreto n.687/2023, Tribunale di Roma 26/9/22, Corte di Appello di Ancona 23/02/2021 n. 56, Tribunale di Messina ord. 17889/2022)

Roma li,

Avv. Laura Frattari

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi del disposto dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto dell'istante all'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A001- ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, A054 – STORIA DELL'ARTE, ADMM – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO, ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Poichè vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti ai quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

- **Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore**, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) cod.fisc. 80185250588, PEC, domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, alla Via dei Portoghesi n. 12, cod. fisc. 80224030587;

- **Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia**, Piazza Italia, n.4, 27100 Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C. F.: 80003800184, presso l'Avvocatura Generale di Milano, via Carlo Freguglia, 1, Milano

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, la stessa non appare idonea allo scopo visto l'elevato ed incerto numero dei potenziali interessati e la



particolare diligenza richiesta al cittadino nel caso di notifica per pubblici proclami, come da giurisprudenza del Consiglio di Stato. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati, ove l'Ill.mo Giudice adito reputi opportuna l'integrazione del contraddittorio, disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul Sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con richiesta di pubblicazione degli atti **ad esclusivo carico della stessa** .

Con Osservanza

Avv. Laura Frattari

